



REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. del

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

LA POLIZIA COMUNALE

Art. 1 (Finalità)

Il regolamento di Polizia Urbana disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti e attività, comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salva diversa disposizione.

Quando negli articoli successivi ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

(Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia urbana)

1. In ottemperanza, fra gli altri, al principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118, commi 1 e 4, della Costituzione, la vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici e Ambientali appositamente delegati dal Sindaco nonché ai controllori di Aziende Partecipate del Comune e/o alle Associazioni di volontariato convenzionate con l'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 3 (Definizioni)

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, i parchi, i giardini, il verde pubblico in genere, ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Art. 4

(Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Nel rispetto dell'art. 7 *bis* del decreto legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii. le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate/modificate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti edittali minimo e massimo stabiliti nello stesso articolo, in applicazione dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

CAPO II
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
SANZIONATORIE

Art.5

(Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento)

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal responsabile del competente servizio/ufficio comunale, con provvedimento motivato, in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e /o concessioni di cui al presente regolamento, sono a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione di determinazione delle tariffe.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

Art. 6

(Ordinanze comunali)

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente regolamento, ordinanze in materia di polizia locale.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, il responsabile del servizio/ufficio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00.
All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
2. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. *e s.m.i.*
3. La violazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e di ogni altra ordinanza comunale di polizia locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad Euro 100,00 e non superiore ad Euro 500,00, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali. Sono, altresì, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da specifiche norme del presente regolamento.

4. Per le violazioni di cui al presente regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. *e s.m.i.*
5. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
6. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.
7. L'inottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 8

(Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento)

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap. I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

TITOLO II **DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

CAPO I

MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9

(Occupazione del suolo pubblico)

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 10

(Modalità per il carico e lo scarico delle merci)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 11

(Installazione di piante ornamentali su area pubblica)

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con piante ornamentali o altro, può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici e artigianali soltanto davanti ai rispettivi esercizi. La concessione deve precisare il periodo dell'occupazione.
2. L'amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le misure minime prescritte dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada fossero rispettate, quando si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o motivi di pubblico interesse.

Art. 12

(Elementi di arredo a tutela della proprietà privata)

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada e 180 comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte dell'Ufficio Polizia Locale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale, ovvero essere oggetto di gradimento espresso con atto formale dalla medesima Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
4. Chiunque installa abusivamente sul suolo pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 13

(Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni)

1. L'occupazione del suolo pubblico con impianti vari ai fini di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata documentazione relativa alle modalità dell'occupazione e allo smaltimento rifiuti e quando previste certificazione degli impianti installandi e degli impianti elettrici.
3. In caso di pluralità di richieste attinenti allo stesso luogo e allo stesso periodo, l'Ufficio competente al rilascio della concessione di suolo pubblico deve considerare oltre all'ordine cronologico di presentazione della domanda anche l'esigenza di assicurare una rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 30 giorni prima la data della manifestazione.
5. I promotori della manifestazione o i loro incaricati debbono essere presenti durante la manifestazione o comunque reperibili con celerità e debbono vigilare perché siano rispettate le eventuali prescrizioni stabilite relativamente allo svolgimento della manifestazione.
6. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.
7. I soggetti promotori di manifestazioni interessanti il suolo pubblico che violano l'obbligo di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 14
(Occupazioni per comizi e raccolta firme)

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, per comizi o attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e già normate dalle speciali disposizioni elettorali, deve essere autorizzata dal competente servizio/ufficio comunale.
2. Le aree per l'attività di cui al comma 1, sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Per motivate ragioni di urgenza possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Chiunque occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi ed in aree diversi da quelli indicati nei commi precedenti è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 15
(Occupazione per traslochi)

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente servizio/ufficio comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, apposita domanda deve pervenire all'Ufficio Polizia Locale almeno 15 giorni prima la data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire all' Ufficio Polizia Locale almeno 15 giorni prima la data dell'inizio delle operazioni, ciò ai fini di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6 comma 4 lettera f) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada.
4. L'interessato deve provvedere a delimitare e a segnalare idoneamente e a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
6. La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno di Zona a Sosta Limitata vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.
7. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.
8. Le operazioni di trasloco sono, altresì, vietate dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
9. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10. Chiunque compie operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità di persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
11. Chiunque effettua operazioni di trasloco nelle aree mercatali durante lo svolgimento del mercato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
12. Chiunque durante l'esecuzione di operazione di trasloco viola gli obblighi di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 16
(Occupazione con impianti pubblicitari)

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice della strada, dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e dalla specifica normativa comunale in materia.
2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente servizio comunale (servizio tecnico) possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione, al decoro e alla gestione del verde pubblico.

Art. 17
(Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi)

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.
3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristina lo stato dei luoghi dopo la scadenza della concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente al corrispettivo evaso.

CAPO II
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art.18
(Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale)

1. L'occupazione di spazi ed aree private mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) L'area interessata dalla occupazione non deve superare il 20% della superficie di vendita autorizzata;
 - b) La superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio;
2. Sono consentite le esposizioni di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni temporanee previa comunicazione e relativo nulla osta.
3. L'esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, non costituisce ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 19
(Esposizione di generi alimentari)

1. L'esposizione all'esterno di esercizi commerciali di generi alimentari non preconfezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore ad 1 metro dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non sia punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
3. Le violazioni alle prescrizioni stabilite dai competenti servizi comunali a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità sono punite, sempreché il fatto non costituisce reato o non sia

già punito con diverse sanzioni amministrative al pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 20

(Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci)

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.
2. Il competente servizio comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 21

(Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali)

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali, per esposizione e scambi di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli.
2. Nel caso le predette occupazioni interessino zone a traffico limitato o nelle quali vigano divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni dell'Ufficio Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale.
3. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 è punita ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada.

Art. 22

(Occupazione con addobbi e simili)

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente, in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Gli interessati comunicano al servizio/ufficio competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno otto giorni.
3. I competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

5. L'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 23
(Occupazione con dehors)

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i cui locali prospettano su spazi ed aree pubbliche può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata del suolo ai fini della installazione di dehors.
2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
3. Le modalità di installazione dei dehors sono le seguenti:
 - a) L'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e con dimensioni di profondità non superiore ai 4 metri. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso il transito dei pedoni sul marciapiede, l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime o ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;
4. I dehors installati in aree destinate, anche temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche debbono essere rimossi dal titolare i giorni e le ore di svolgimento di tali forme di commercio.
5. Sono fatte salve le disposizioni del comma 3 dell'art. 19 del presente Regolamento.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

TITOLO III
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO
ALTRUI

CAPO I
NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 24
(Pulizia delle strade)

1. I cittadini collaborano con l'amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e osservano le corrette modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.
2. Attraverso il consorzio che gestisce la raccolta dei rifiuti l'amministrazione comunale assicura la distribuzione di un idoneo numero di contenitori e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo la metodologia adottata a livello consortile, e vigila sullo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti medesimi.

Art. 25
(Insudiciamento del suolo pubblico)

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
 - a) Gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe;
 - b) Svuotare portacenere di veicoli;
 - c) Gettare scontrini, mozziconi di sigari e sigarette, tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari e carta in genere;

2. E', altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 26
(Abbandono di rifiuti)

1. E' vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche, salvo l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali, è punito con la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 26 bis
(Uso dei cestini per la raccolta dei rifiuti nelle strade o nei parchi)

1. E' vietato abbandonare nei cestini per la raccolta dei rifiuti posti nelle strade o nei parchi rifiuti domestici o ingombranti. L'utilizzo deve essere limitato a rifiuti di piccole dimensioni prodotti nelle strade e nei parchi.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 27
(Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali)

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette e sacchetti o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. Al fine di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli i soggetti di cui al comma 1 devono pulire con acqua gli spazi lordati dalle urine del proprio cane adoperandosi per evitare l'imbrattamento in prossimità degli accessi ai fabbricati. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.
3. Chiunque conduce cani o animali di altre specie lungo le pubbliche vie o spazi ed aree pubbliche senza essere munito di palette e sacchetti o dispositivi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00
4. Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 28
(Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili)

1. E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili
2. E' vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, di cose e di animali.
3. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

4. Chiunque compie sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 29

(Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti)

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte nell'apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati adottato a livello comunale su schema consortile nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge statali e regionali.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al succitato Regolamento è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con le sanzioni amministrative in esso previste.

Art. 30

(Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti)

1. La collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti lungo le strade pubbliche e gli spazi e le aree pubbliche, deve essere effettuata nei punti appositamente individuati.
2. E' vietato spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati.
3. La violazioni alle disposizioni di cui al Comma 2 è punita con la sanzione amministrativa prevista per tale contravvenzione dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 31

(Pulizia dei portici e simili)

1. I portici, i fornici, le gallerie e gli elementi di arredo di cui all'art. 12 del presente regolamento, debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o dagli inquilini, salvo quelli ad uso pubblico.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che ne offenda il decoro urbano.
3. La violazioni alle disposizioni di cui ai Commi 1 e 2 sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 32

(Sgombero della neve)

1. I proprietari e i conduttori dei fabbricati, nelle operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi sulle pubbliche vie devono adottare le idonee cautele al fine di evitare danni a persone e/o cose.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dai cortili.
3. I soggetti di cui al comma 2 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

CAPO II

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33

(Rumori)

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 34

(Esercizio di attività lavorative rumorose)

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, sovrastanti o

adiacenti a civili abitazioni, sono consentite nel rispetto del vigente regolamento comunale per le attività rumorose.

3. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta a cura del competente servizio comunale.
4. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 35 (Effettuazione di lavori edili)

1. L'effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione comporta l'adozione di tutte le cautele per contenere il disturbo.
2. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati, a verificare la reale situazione di disturbo ed ad invitare i responsabili a sospendere l'attività rumorosa.
3. Chiunque non osserva l'invito rivolto ai sensi del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 36 Attività lavorative rumorose temporanee

1. I cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi che superino i livelli previsti dalla normativa comunale di settore, ed hanno carattere temporaneo, sono oggetto di deroga.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune con l'indicazione dei limiti temporali e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.
3. Chiunque svolga l'attività senza l'autorizzazione o violi le prescrizioni in essa contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 37 (Impianto di macchinari)

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.
2. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro. Ugual procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
3. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento e con le altre norme comunali a valenza regolamentare in materia di inquinamento acustico;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;

- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
4. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagato nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
 5. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
 6. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.38

(Sirene e sistemi di allarme acustico)

1. E' vietato l'uso incontrollato di sirene (anche di allarme) o di altri sistemi sonori.
2. Negli stabilimenti produttivi l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro durante le ore diurne.
3. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
4. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto nei casi di necessità.
5. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 2,3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 39

(Suono delle campane)

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e per la scansione delle ore da parte del Civico Orologio.
2. La violazione di quanto disposto al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 40
(Pubblicità sonora)

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati negli orari stabiliti dalla normativa comunale di settore.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze, scuole, case di cura, case di riposo per anziani.
3. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.
4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta motivata degli organi di polizia.
5. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
6. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolto dai competenti organi di polizia stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 41
(Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori)

1. Nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore. Tale attività non deve essere svolta in orario notturno.
2. La violazione di quanto disposto al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 42
(Abitazioni e luoghi privati)

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati gli apparecchi radiofonici e televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora e gli strumenti musicali debbono essere utilizzati contenendo il volume delle emissioni entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo al vicinato.
2. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
3. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati a verificare la reale situazione di disturbo e a invitare i responsabili dei rumori ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
4. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
5. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 3, dalla Polizia Locale o dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 43
(Disturbo determinato da animali)

1. I proprietari di cani e altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee a evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.

2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi precedenti è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 44

(Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi)

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del responsabile del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere conformi alla specifica normativa comunale di settore.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere comunque tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali e eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia per oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
7. La diffusione di emissione musicale e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 45

(Circoli privati)

1. Le disposizioni di cui all'art. precedente valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 46

(Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie- Venditori e suonatori ambulanti)

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, delle scuole, delle caserme, degli ospedali, delle case di riposo, delle chiese e davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.
2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili debbono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche

solo stabilite, verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

3. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
4. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato e non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 47

(Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi)

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi e dei circoli privati di cui all'art. 45, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri organi di polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 48

(Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose)

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere o attrezzature comunque rumorose, quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il responsabile del competente servizio comunale, con provvedimento motivato, ordina all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.
3. La mancata adozione delle cautele di cui al comma 2 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato e non sia punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 49

(Schiamazzi)

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica.
2. Chiunque nelle vie pubbliche o nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 50

(Divieto di uso di mortaretti petardi o simili)

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili, dalle ore 22.00 alle ore 8.00, ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.

2. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

CAPO III

NORME PARTICOLARI

Art. 51 (Tende solari)

1. Le tende solari ed ogni altra installazione aggettante sulle vie pubbliche o sulle aree ad uso pubblico debbono essere assentite dai competenti servizi comunali.
2. Fatte salve le prescrizioni a tutela del decoro urbano e la normativa statale, regionale, comunale in materia edilizia e sempreché non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, tra il bordo inferiore delle installazioni di cui al comma 1 ed il suolo pubblico o di uso pubblico deve intercorrere un'altezza di almeno 2,20 mt. .
3. Chiunque installa tende solari e simili aggettanti sulla pubblica via o sulle aree ad uso pubblico ad un'altezza inferiore a quella stabilita dal comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

Art. 52 (Diffusione di polveri)

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 53 (Annaffiamento)

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. E' fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. E' fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 54 (Battitura di tappeti)

1. E' vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare pregiudizio per le persone transanti sulla pubblica via.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 55

(Operazioni di verniciatura, sabbiatura, carteggiatura e tinteggiatura)

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura, sabbiatura, carteggiatura e tinteggiatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone o cose transitanti nelle pubbliche vie o aree ad uso pubblico o ubicate nelle stesse.
2. Qualora ci fosse dispersione di gas o polveri devono essere utilizzati impianti di captazione idonei ad evitarne la dispersione circostante.
3. Chiunque viola il divieto di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 56

(Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali)

1. E' fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso o l'uscita a e da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 57

(Corretto uso delle panchine pubbliche)

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile. E' altresì vietato depositare sulle panchine sostanze che possono imbrattare le persone.
2. E' vietato sdraiarsi sulle panchine, quando il fatto reca impedimento al corretto uso delle medesime da parte di altri.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 58

(Divieto di spargere sostanze per fini emulativi)

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere (su persone, animali e cose,) sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 59

(Governo di animali)

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio.

3. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
4. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamento in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà. A tal fine è fatto obbligo di installare recinzioni con altezza idonea ad impedire la fuga del cane e con maglie di dimensioni che non consentano all'animale di fuoriuscire con la testa. I proprietari o affidatari di cani che accidentalmente sfuggano alla custodia sono tenuti ad attivarsi tempestivamente per ripristinare il controllo sull'animale, salvo nei casi di smarrimento in cui sono tenuti alla tempestiva denuncia all'Ufficio di Polizia Locale.
5. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non risulti già sanzionato da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00

Art. 60
(Animali pericolosi)

- 1 E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente Ufficio di Polizia Locale.
- 2 Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
- 3 I cani di indole potenzialmente aggressiva, ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, oltre che tenuti e condotti a guinzaglio corto. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione i cani di razza pitbull, rottweiler, doberman, nonché quelli individuati nelle varie Ordinanze del Ministero della Salute ed i soggetti meticcii di tali razze sono considerati, in ogni caso, di indole potenzialmente aggressiva.
- 4 Nel caso di cui al comma precedente gli agenti di polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo o possa nuocere.
- 5 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- 6 Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non si punito da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- 7 Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 61
(Uso improprio dei giochi per bambini)

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori ultradodicienni.
3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 62

(Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti)

1. Durante il trasporto a mano di oggetti voluminosi od ingombranti, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e a cose.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 63

(Temporanea interruzione di strade)

1. E' vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti settori comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.
2. In casi straordinari di necessità ed urgenza, con l'intervento della Polizia Locale, è consentito l'immediato intervento rimandando alla cessata emergenza l'adozione di eventuali provvedimenti se necessari.
3. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente codice della strada e sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 64

(Cautele in caso di pioggia)

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285: nuovo codice della strada, i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non inzaccherare i medesimi.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- 3.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I

SICUREZZA URBANA

Art. 65

(Ruolo del Comune)

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto dei centri urbani.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove, tra i giovani, campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
3. L'amministrazione comunale riconosce, altresì, che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza.

Art. 66

(Programma locale di sicurezza)

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di

sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti, rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 67
(Ruolo della Polizia Locale)

- 1 La Polizia Locale collabora fattivamente con le forze dell'ordine e con le polizie locali al fine di tutelare la sicurezza urbana e la comunità locale.
- 2 La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
- 3 La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti i quali ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini in termini di disvalore sociale. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 68
(Protezione civile)

- 1 Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 69
(Sicurezza stradale)

- 1 L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati di educazione stradale.

CAPO II
OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 70
(Pozzi, cisterne e simili)

- 1 I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
- 2 Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza e buona manutenzione.
- 3 La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 71
(Ponteggi)

- 1 Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee a evitare situazioni di danno a persone o cose.
- 2 I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con il cantiere.
- 3 Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa speciale di settore.
- 4 I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 72
(Divieto di getto di materiale)

- 1 E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, sugli spazi ed aree pubbliche materiale di demolizione e altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.
- 2 Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art 73
(Sostanze esplosive e combustibili)

- 1 I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2 I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
- 3 I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare all'Ufficio di Polizia Locale i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze anzidette e ogni altro elemento rilevante ai fini della protezione civile comunale.
- 4 La violazione di quanto disposto col presente articolo sempreché il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00

Art.74
(Sostanze combustibili custodite presso abitazioni)

- 1 Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità superiore a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.
- 2 Le sostanze di cui al comma 1 debbono essere custodite con idonee cautele atte a evitare pericolo di incendio. Se custodite in locali sotterranei, questi debbono presentare requisiti di resistenza al fuoco.
- 3 E' vietato tenere sostanze combustibili lungo le scale, nei pianerottoli e nelle parti comuni degli edifici. E' altresì vietato tenere le predette sostanze in locali nei quali siano depositati imballaggi di carta o materiale comunque infiammabile.
- 4 Chiunque non osservi gli obblighi e i divieti di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 75
(Divieto di deposito di materiale infiammabile)

- 1 Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile senza le cautele idonee ad evitare pericolo di incendio.
- 2 Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- 3 Chiunque non osserva le eventuali prescrizioni impartite dall'amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 76
(Divieto di uso di fiamma libera)

- 1 E' vietato l'uso di fiamma libera per la ricerca di fughe di gas anche all'aperto.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 77

(Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti)

- 1 E' vietato introdurre nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista per tale contravvenzione dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 78

(Persiane)

- 1 Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.
- 2 La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 79

(Manutenzione dei fabbricati)

- 1 I proprietari di fabbricati sono tenuti a eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione agli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
- 2 I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sugli spazi pubblici e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
- 3 Il Comune, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti servizi e uffici comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
- 4 I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- 5 L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 e 677 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00 se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

Art.80

(Piantagioni private)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice della strada, i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i rami, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i rami, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.
4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

TITOLO V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I

PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

Art. 81

(Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale)

- 1 Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
- 2 Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
- 3 Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti e ai cittadini.

Art. 82

(Divieto di sosta con motore acceso)

- 1 Fatto salvo il caso previsto dall'art. 157 c. 7 bis del Nuovo Codice della Strada i conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 2 minuti. E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.
- 2 I conducenti dei veicoli a motore debbono spegnere il motore anche in caso di fermata se di durata superiore ai 2 minuti.
- 3 I conducenti di veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 83

(Limitazione della circolazione per determinate categorie di veicoli)

- 1 I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale. Con ordinanza del Sindaco, qualora ne ricorra la necessità a fini del miglioramento della qualità dell'aria, verranno disposte le modalità di limitazione della circolazione veicolare.
- 2 Chiunque circola nel territorio comunale alla guida di un veicolo a motore non ottemperando a quanto previsto nell'ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice della strada.

Art.84

(Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari)

- 1 I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti

- disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
- 2 I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone e animali.
 - 3 I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza e a richiesta motivata delle competenti autorità.
 - 4 Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - 5 Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - 6 Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - 7 Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - 8 La Polizia Locale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art.85

(Divieto di abbruciamento di rifiuti)

- 1 E' vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista per tale contravvenzione dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati..

CAPO II

NORME DI POLIZIA RURALE

Art. 86

(Abbruciamento di stoppie)

- 1 L'abbruciamento di stoppie, ramaglie e di ogni altro residuo di natura vegetale è consentito nei modi e nei tempi previsti dalla Legge Regione Piemonte n. 15 del 04/10/2018.
- 2 Fuori del centro abitato è consentito di dar fuoco alle sostanze di cui al comma 1 nel tempo e nelle condizioni stabilite dalla normativa regionale di settore.
- 3 Chiunque effettua le operazioni di cui al presente articolo in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa sopra citata incorre nelle sanzioni previste dalla stessa.

Art. 87

(Circolazione degli armenti e delle greggi)

- 1 La circolazione degli armenti e delle greggi è regolata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada.
- 2 Durante la circolazione degli armenti e delle greggi, i soggetti che li conducono debbono, altresì, adottare tutte le cautele idonee a evitare situazioni di pregiudizio alle proprietà private.
- 3 E' vietato far sostare armenti e greggi nelle vie e nelle piazze del centro abitato.
- 4 Chiunque viola gli obblighi e divieti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

CAPO III

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art.88

(Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi)

- 1 Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
- 2 Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
- 3 Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 89

(Norme di comportamento nei giardini e parchi comunali)

- 1 Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei giardini pubblici e nei parchi comunali è vietato:
 - a) circolare con veicoli esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
 - b) condurre animali da sella;
 - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole e il verde pubblico,
 - f) accendere fuochi o fare uso di barbecue.
- 2 Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 lettere a), b), c), e), f) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- 3 Chiunque viola i divieti di cui al comma i lettera d) è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 90

(Tutela del patrimonio arboreo Comunale)

- 1 E' vietato danneggiare in qualunque modo il patrimonio arboreo comunale.
- 2 E' altresì vietato, senza autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Locale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
- 3 E' vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.
- 4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I

DECORO DEGLI EDIFICI

Art. 91

(Decorosa conservazione dei fabbricati)

- 1 I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.
- 2 I proprietari di spazi urbani ineditati, di edifici totalmente o parzialmente dismessi o di altri manufatti in disuso sono tenuti a curarne la recinzione, rendendoli il più possibile inaccessibili, e a sottoporli ad interventi periodici di pulizia, disinfestazione e cura degli spazi verdi eventualmente presenti nella proprietà.
- 3 La violazione agli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 92

(Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati)

- 1 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 93

(Divieto di imbrattamento)

- 1 E' vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie, piazze e/o luoghi pubblici.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 94

(Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati)

- 1 Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.
- 2 La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.95

(Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati)

- 1 E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 96

(Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro)

- 1 E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente servizio comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.
- 2 Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 97

(Pulizia dei cortili e delle aree private)

- 1 I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente servizio comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati a eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
- 2 Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

CAPO II
DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art .98

(Fontane e vasche pubbliche)

- 1 Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
 - a) effettuare abluzioni di persone o animali;
 - b) immettere qualsiasi sostanza, oggetto o animali;
 - c) pescare i pesci in esse esistenti;
 - d) raccogliere monetine e oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.
- 2 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 99

(Divieto di imbrattare i monumenti)

- 1 E' vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
- 2 E', altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositarvi o collocarvi qualunque oggetto.
- 3 E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.
- 4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 100

(Divieto di ostacolare il passaggio nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio)

- 1 E' vietato ostacolare il passaggio nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
- 2 E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, sdraiarsi, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
- 3 Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 101

(Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati)

- 1 E' vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 102

(Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico)

- 1 L'esitazione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei.
- 2 A tal fine il materiale esitato non deve essere visibile dalla pubblica via ad eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria.
- 3 I titolari degli esercizi di cui al presente articolo che violano gli obblighi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni eventualmente stabilite dalle leggi penali.

CAPO III
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art. 103

(Rinvio alla legislazione speciale)

- 1 La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada e dalla normativa comunale vigente in materia.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA
AMMINISTRATIVA

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 104

(Rinvio alla legislazione statale e regionale)

- 1 L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
- 2 L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
- 3 Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 105

(Rinvio alla legislazione statale)

1. I pubblici esercizi sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Art. 106

(Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela)

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dal prezzo della consumazione.
3. I conduttori di esercizi pubblici che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 107

(Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi)

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.
2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi e non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 108

(Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi)

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza e secondo quanto disposto dalla Legge Regione Piemonte n. 9/2016.
2. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931 .
3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall' esercente mediante l' esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
4. L'ingresso e la permanenza nelle sale giochi sono comunque vietati ai minori di 14 anni se non accompagnati da genitori o da chi ne fa le veci;
5. La violazione del divieto di cui all' articolo 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato ai sensi della Legge Regionale n. 9/2016.
6. I conduttori di pubblici esercizi che consentono l'uso degli apparecchi da gioco con potenziali esiti di vincita comunque intesi ai minori di anni 14 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
7. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 109

(Discoteche e simili)

1. E' vietato l'accesso ai minori di anni 14 nelle discoteche e locali simili. E' consentito l'accesso ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, esclusivamente durante le ore di apertura pomeridiana.
2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00 a carico del gestore della discoteca e/o del locale.

CAPO III

TOMBOLE E SIMILI

Art.110

(Rinvio alla legislazione statale)

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.
2. Si considerano, ai fini dell'art.13 comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio di questo Comune, ancorché ubicati in regioni o province diverse.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I

SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 111

(Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali)

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate a incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

CAPO II
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Art. 112
(Ripari)

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.
2. Qualora sia accertata, da parte del Servizio Veterinario, la custodia inadeguata, verrà applicata la sanzione del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 113
(Custodia degli animali)

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile a evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1, è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I
OBBLIGHI VARI

Art. 114
(Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti)

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 115
(Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione)

1. I gestori di palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee a evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo il fatto non costituisca reato o sia punito, in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 116
(Attrazioni dello spettacolo viaggiante)

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni, nonché rilasciate concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

Art. 117
(Segnaletica industriale, artigianale, commerciale)

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice stradale e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'amministrazione comunale.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento

CAPO II
DIVIETI

Art. 118
(Divieto di spargere cibo per animali sulle vie pubbliche)

1. E' vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombe al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. E', altresì, vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 119
(Divieto di sosta su pesi pubblici)

1. E' vietata la sosta sui pesi pubblici e nel raggio di manovra dei veicoli ad essi accedenti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 120
(Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta)

1. E' vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. E' altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Il getto di volantini da aeromobili e veicoli in movimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 121
(Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale)

1. E' vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico.
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice stradale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.122

(Divieto di sosta nei centri abitati di rimorchi sganciati dal veicolo trainante)

1. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
2. L'inottemperanza al divieto di cui al comma 1 è sanzionata con l'art. 158 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice stradale.

Art. 123

(Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli)

1. E' vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. E' altresì vietato durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere e effettuare questue.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 124

(Divieto di campeggio libero)

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Con appositi provvedimenti possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
3. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da euro 50,00 a Euro 500,00 e a questa consegue di diritto l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati come abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.
4. Le spese per l'intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 125

(Disciplina dell'accattonaggio sul territorio comunale)

1. Fermo restando l'applicazione della legge penale è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta e/o petulante, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, nell'ambito degli spazi e delle aree pubbliche, di quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e qualora l'attività stessa esplica i suoi effetti fuori dalle pertinenze di qualsiasi area privata.
2. Fatte salve le norme sul benessere animale è vietato utilizzare nella pratica dell'accattonaggio animali di qualsiasi specie obbligandoli a condotte o collocazioni contro la loro natura. Alla reiterazione della condotta vietata potrà conseguire il sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 c. 2 della Legge 24/11/1981 n. 689.
3. La violazione del comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
4. La violazione del comma 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 126

(Destinazione dei proventi sanzionatori)

1. I proventi sanzionatori relativi alle sanzioni di cui al titolo VIII sono destinati a campagne di sensibilizzazione in materia di tutela degli animali e ad attività finalizzate al conseguimento del benessere animale, ivi comprese le spese per la stabulazione dei cani nel canile comunale.

Art. 127

(Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti)

1. E abrogata, ogni disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento e in contrasto con lo stesso. Per fattispecie non previste nel presente regolamento ma disciplinate nel regolamento di polizia rurale, in vigore, in quanto compatibili troverà applicazione detto regolamento anche in area urbana.

Art. 128

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento diviene efficace scaduto il termine di pubblicazione ai sensi di legge.